

La forza dei simboli

di Giovanni Di Cosimo*
(23 novembre 2001)

1. Rispetto all'iniziativa unilaterale dell'insegnante, pare effettivamente preferibile che il crocifisso venga rimosso solo sulla base di una esplicita richiesta. Anziché farsi prendere da «sacro zelo dinanzi ad emergenze della multietnicità» (Dalla Torre sull'Avvenire del 14 novembre), l'insegnante dovrebbe attendere che sia l'alunno (o i suoi genitori) a porre il problema.

Tuttavia, la soluzione prospettata da Stefano Ceccanti costringe chi non gradisca la presenza del crocifisso a dirlo apertamente, e ciò potrebbe configurare una violazione della privacy relativamente alle proprie convinzioni religiose (oppure, della libertà negativa di coscienza intesa in uno dei suoi possibili significati: quello di non essere costretti a rivelare le proprie convinzioni interiori). Inoltre, presuppone che le norme sull'esposizione di questo importante simbolo religioso siano liberamente derogabili, il che è dubbio (o comunque da dimostrare).

C'è poi il paradosso di cui parla Salvatore Prisco. L'unico modo per evitarlo è ritenere che la volontà di ciascuno dei frequentatori del locale valga quanto le altre. La rimozione del crocifisso dovrebbe allora seguire unicamente alla richiesta della maggioranza e non della minoranza (al limite di uno solo) come suggerisce Ceccanti. La conseguenza di ciò è che il richiamo dei diritti religiosi della minoranza non serve a sostenere la prospettata soluzione della rimozione a richiesta. Affinché l'invocazione di quei diritti si riveli utile occorre abbandonare la logica della rimozione a richiesta e mettere in discussione la legittimità delle norme sull'esposizione del simbolo. Mi pare che non si esca dall'alternativa: o si affida la decisione di rimuovere il crocifisso alle persone che frequentano il locale, e in questo caso dovrebbe prevalere la volontà della maggioranza, oppure si invocano i diritti religiosi della minoranza, ma questo sposta il terreno della discussione da ciò che vogliono i frequentatori del locale alla legittimità delle norme che prevedono l'esposizione del crocifisso. Si tratta di vecchie norme fasciste (regi decreti e addirittura circolari) della cui vigenza la Cassazione ha di recente dubitato (sent. 439/2000, IV sez. pen.), ma che evidentemente continuano a trovare applicazione (fra l'altro, non riguardano le sole aule scolastiche ma più ampiamente gli uffici pubblici e le aule di giustizia).

2. Se ciò è vero, la soluzione della rimozione a richiesta lascia irrisolto il vero problema, che è quello della legittimità di tali norme. Per affrontare questo aspetto conviene partire propria dalla sentenza della Cassazione. A tal fine, poco importa che la proposta di Ceccanti riguardi la legittimità della rimozione del simbolo religioso, mentre la sentenza si limita a considerare la legittimità di un comportamento determinato dalla sua presenza (il rifiuto dello scrutatore di assolvere al suo ufficio), dato che la sentenza offre comunque un'indicazione per affrontare il punto che ci interessa. Secondo la Cassazione norme di questo tipo costituiscono una delle «discipline di favore a tutela della religione cattolica». Sono una forma di privilegio per una confessione religiosa il cui simbolo religioso viene esposto in tutti i locali pubblici. La presenza di quel simbolo favorisce la confessione (o le confessioni) che in esso si riconoscono. Di conseguenza, le norme sull'esposizione del crocifisso favoriscono le persone che hanno certe convinzioni religiose rispetto alle persone che hanno convinzioni diverse (religiose o di altra natura).

3. Un tempo la giurisprudenza costituzionale risolveva questioni come questa applicando il cosiddetto argomento numerico secondo cui - in buona sostanza - è giusto sostenere la religione della maggioranza dei cittadini. Per fortuna la Corte ha ormai abbandonato questo argomento che comporta effetti disastrosi per i diritti delle minoranze religiose.

A favore della legittimità delle norme si sostiene oggi che il crocifisso è anche un simbolo culturale (tanto che toglierlo dai locali pubblici costituirebbe «un attentato all'identità storica del nostro popolo»: così Biffi nel Tempo dell'8 maggio 1999). Siccome il crocifisso appartiene al patrimonio storico del nostro Paese le norme che ne prevedono l'esposizione non contrasterebbero con la Costituzione (Cons. stato, sez. II, parere 63/1988). Mi pare che questo argomento parta da una premessa vera per trarne una conseguenza falsa. Se non si può certo negare che il crocifisso faccia parte del nostro patrimonio culturale, appare infatti arbitrario dedurre la legittimità delle norme che ne prevedono l'esposizione nei locali pubblici. Distinguere i due piani, quello "culturale" e quello "normativo", resta essenziale anche (e soprattutto) in questi tormentati giorni in cui è forte la tentazione di sovrapporli. Voglio dire che una cosa è constatare l'importanza di un simbolo culturale (in questo caso religioso), un'altra ritenere che tale importanza l'imponga a simbolo di tutta la collettività: solo la bandiera italiana è (o dovrebbe essere) un simbolo di tutti. Ne deriva che la ratio delle norme sull'esposizione del crocifisso non può essere riconoscere l'importanza di un simbolo culturale (che per questo solo fatto

non "merita" di essere esposto in tutti gli uffici pubblici), ma, come dice la Cassazione, favorire chi in quel simbolo creda.

Del resto la legittimità delle norme di cui stiamo discutendo pare dubbia anche se volessimo ammettere che la loro ratio sia riconoscere l'importanza di un simbolo culturale. Ci sono infatti anche altri simboli culturali che contribuiscono a definire la nostra identità, non si vede perché solo questo - per quanto importante - debba essere appeso ai muri degli uffici pubblici assieme alla foto del Presidente della Repubblica. Oltretutto, se quel che conta è il messaggio culturale, quale soluzione migliore di quella del presidente Ruperto che ha messo un'opera d'arte al posto del crocifisso?

L'argomento "culturale" è invece appropriato nei casi dove non c'è alcuna norma. Mi riferisco alla vicenda dei canti natalizi: considerato che appartengono al nostro patrimonio culturale, evitare di cantarli nelle scuole per non ferire la sensibilità degli alunni non cristiani pare davvero eccessivo, fin troppo *politically correct*.

4. Dato che costituiscono una forma di privilegio, le norme sull'esposizione del crocifisso si pongono in contrasto con i parametri dell'eguaglianza e della laicità. La violazione del principio di eguaglianza è una conseguenza della disciplina ingiustificatamente differenziata di situazioni che sono simili perché caratterizzate dal riferimento alle convinzioni di coscienza. Alludo alla situazione di chi, per motivi di coscienza, si oppone all'esposizione del crocifisso e di chi, per gli stessi motivi, invece l'approva (ricordo che motivi interiori sono stati adottati anche dal protagonista della vicenda che ha portato alla sentenza della Cassazione, protagonista che non era mosso da ragioni "religiose" ma genericamente "laiche"). La violazione del principio di eguaglianza resta anche se si ragiona in punto di libertà religiosa anziché di libertà di coscienza: misure come queste alterano - per usare una brutta ma efficace espressione - la concorrenza sul mercato religioso penalizzando le confessioni religiose che non si riconoscono in quel simbolo. La violazione del principio di laicità dello Stato è invece una conseguenza del favore verso una visione (in questo caso religiosa) della vita rispetto alle altre. Infatti, come ha osservato la Corte costituzionale, la laicità impone una «distinzione fra ordine civile e religioso» (sent. 334/1996) e «comporta equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose» (sent. 329/1997).

Le misure relative all'esposizione del crocifisso incappano dunque contemporaneamente nella censura del principio di eguaglianza e di quello di laicità.

3. Volendo, si può suggerire anche un altro percorso argomentativo che porta allo stesso risultato. Si può cioè sostenere che le norme sull'esposizione del crocifisso violano direttamente la libertà di coscienza di chi abbia diverse convinzioni di coscienza (e, ovviamente, frequenti il locale). Siccome promuovono determinate convinzioni di coscienza reputandole implicitamente più meritevoli di altre, tali norme violano il principio della pari dignità delle convinzioni di coscienza che è presupposto dal disegno costituzionale.

Va da sé, che il tema si presterebbe a essere letto anche secondo altre prospettive oggi particolarmente attuali (e forse più suggestive), come per esempio quella della tolleranza e della società multiculturale. Nondimeno il riferimento alla coppia eguaglianza - laicità (e alla libertà di coscienza) sembra offrire ancora un più saldo terreno all'argomentazione giuridica per la semplice ragione che il problema non riguarda solo i musulmani (o più in generale gli immigrati che portano con sé tavole di valori spesso molte diverse da quelle affermatesi dalle nostre parti) ma anche i cittadini italiani non cattolici. Con l'andare del tempo non è improbabile che anche queste altre prospettive assumano una maggiore nettezza di contorni così da diventare strumenti quotidiani di lavoro per i giuristi.

* ricercatore in diritto costituzionale - università di Macerata - gdicosi@tin.it